

**“Conflitto e trasformazione”: in cerca di una
direzione di senso nell’oceano del diritto
(costituzionale) contemporaneo.**

**Recensione a Christian Joerges, *Konflikt und
Transformation: Essays zur Europäischen
Rechtspolitik*, Baden-Baden: Nomos, 2022**

Giuliano Vosa

Il 10 marzo 1947 era un lunedì e la riunione pomeridiana dell’Assemblea Costituente risuonava di accenti solenni. La commemorazione di Giuseppe Mazzini a settantacinque anni dalla morte, ad opera del deputato repubblicano Cino Macrelli, aveva lasciato nell’aria un’eco di applausi appassionati. Umberto Terracini, dallo scranno della presidenza, dava la parola a Vittorio Emanuele Orlando, che si alzava tra “segni di viva attenzione”, acclamato da più parti come “Maestro”¹.

Un discorso austero, quello del patriarca della scuola italiana di diritto pubblico, che per prima cosa spiega i motivi della sua “inibizione” ad esser chiamato a parlare “da Maestro” in tal sede. Una qualifica, questa, che non rifiuta, ma che riscrive con la *m* minuscola - “perché l’impressione sgradita di un atteggiamento presuntuoso ... può riscontrarsi da quella maniera di scrivere la prima lettera” - e che circonda di precisazioni. Quella iniziale è in tono scherzoso, benché condito da un pizzico d’orgoglio:

“La mia prima prolusione di diritto costituzionale è, infatti, vecchia di sessantadue anni, ed anche se si devono dedurre i dieci passati al servizio del mio Paese (intendo quelli al Governo) e quelli sottrattimi poi dal fascismo, che rese incompatibile la mia presenza su una cattedra universitaria di diritto pubblico, resta sempre un periodo ben lungo...”.

La seconda, levata quasi all’improvviso, va dritta al cuore di un problema cardinale del costituzionalismo moderno: il rapporto fra tecnica, politica e diritto, inquadrato dalla prospettiva della rappresentanza parlamentare. La tesi di Orlando custodisce i semi di un insegnamento profondo:

“Indubbiamente io vengo qui come un tecnico che si sovrappone al politico; ed ecco la ragione di inibizione, alla quale alludevo. Voi lo sapete bene, è una proposizione diffusa, ripetuta questa: che il torto delle libere forme parlamentari è di non servirsi dei tecnici. Quante volte l’avete intesa dire: Il tecnico! Pare che i Parlamenti, le Assemblee, escludano gelosamente

¹ Così recita lo stenografico, *Atti dell’Assemblea Costituente*, LVI, Seduta pomeridiana del 10 marzo 1947, p. 1930.

Giuliano Vosa

“Conflitto e trasformazione”: in cerca di una direzione di senso nell’oceano del diritto (costituzionale) contemporaneo

i tecnici e si cita come un fatto paradossale l’avvocato, Ministro della Marina; il medico, Ministro dei lavori pubblici; e così via. Dateci dei tecnici al governo: ecco l’invocazione imperativa dell’uomo della strada. Ora, signori, io ho sempre pensato e penso che in queste affermazioni vi sia un contenuto di errore, o meglio, ci sia questo equivoco, che non si vuol comprendere: il tecnico della politica è l’uomo politico! Vi è una tecnica della politica, la quale appartiene ad una categoria di tecnici che sono gli uomini politici. Il vero uomo di Stato, nelle questioni tecniche che deve affrontare, deve sapere servirsi degli esperti e dei tecnici, ma poi deve tradurre le loro conoscenze in un’azione di Governo e politica, per cui occorrono ben altra vocazione, ben altra intuizione e ben altra esperienza”.

La finestra sulle origini del “nostro” parlamentarismo repubblicano rende il sapore di un affresco vivido e ben sedimentato nel pensiero di Christian Joerges, tracciando - con la ripubblicazione di taluni suoi scritti - una via che si distende lungo tutto l’itinerario dell’Unione europea post-Maastricht, concentrandosi in particolar modo sul nuovo secolo e sulle sfide che il naufragio del Trattato costituzionale reca con sé.

La raccolta di questi scritti abbraccia un arco di tre decenni, e segue - sono parole dell’autore (p. 19) - un senso sistematico e una preoccupazione per l’attualità (*eine aktuelle Anliegen*). L’ambiguità del termine si scioglie poco sotto, nell’*Introduzione*, ove Joerges soggiunge che la discrepanza fra l’idea dell’Europa e la sua realizzazione costituisce la dimensione problematica dell’attualità e insieme la preoccupazione per il futuro, e “[b]eide Anliegen hängen zusammen”, le due cose vanno assieme, l’una correlata all’altra.

Molto bella la pagina in cui l’autore, ripercorrendo come in un viaggio le tappe del suo itinerario intellettuale da Francoforte - ove il fervido dibattito intellettuale amplificava l’eco delle rivolte studentesche - a Brema, a Berlino, a Firenze e quindi all’Europa. A scorrere l’indice, sembra di poter ripercorrere l’evoluzione del pensiero dell’autore, e dell’Unione stessa, là dove, con l’incupirsi minaccioso delle prospettive costituzionali europee, riemerge potente la dimensione conflittuale della politica. Nell’ottica “per argomento” scelta dall’autore, sempre più intensi si fanno i richiami all’insufficienza del *regulatory state* nell’attuazione di politiche redistributive; alla natura problematica del rapporto economia-politica, saggiando il ruolo, in tal senso, del diritto privato e di specifici istituti o passaggi del diritto dell’Unione; e, in specie, alla contrapposizione fra pretese di legittimità dello Stato e dell’Unione, ricostruite nell’ottica di sostenere i processi democratici tanto dell’uno quanto dell’altra (p. 27). In tale ottica, si delinea con tratti di sempre maggior finezza la risposta teorica all’*irenismo* del diritto costituzionale europeo, quel “diritto delle collisioni” già coniato per il diritto internazionale privato da Rudolf Wiethölter (Joerges lo omaggia chiamandolo *mein Mentor*: p. 20). Tale approccio, mentre illumina le divergenze fra sistemi normativi di segno opposto, non rinuncia a cercare nuove vie perché il diritto pubblico, che dall’orizzonte *stato-centrico* si apre alla costellazione *post-nazionale*, non abdichi, infine, alla sua pretesa olistica di precettività.

Giuliano Vosa

“Conflitto e trasformazione”: in cerca di una direzione di senso nell’oceano del diritto (costituzionale) contemporaneo

Rileggendo, attraverso le pagine della sua opera più recente, la traiettoria scientifica di un maestro - “così o comunque detto”, per citare ancora Orlando - la tentazione dell’accostamento è sorretta da almeno due dati, elementi di un discorso complesso che oggi si ripropone con attualità, forse, urgente e bruciante quant’altre volte mai nell’evoluzione del costituzionalismo contemporaneo.

Primo: l’appiattimento della politica sulla tecnica costituisce una mortificazione per entrambe, perché contamina la tecnica e svilisce la politica - impedendo di coglierne il tratto distintivo. La *professione e vocazione*, per dirla con Max Weber, dell’uomo politico è risolvere conflitti sociali²: sicché, deve dar prova d’intuizione ed esperienza tali da concepire vie d’uscita per quei conflitti, elaborare strategie per conseguirle e convincere la società tutta ad incamminarsi sulla strada tracciata. È attività a sé stante: *ars* della più alta dignità, che si serve dei risultati di varie scienze e tecniche piegandoli ai fini che ritiene di perseguire.

Secondo: un appiattimento siffatto, occultando la dimensione del conflitto, getta una nebbia fitta sul brulicare delle relazioni sociali. Congelata in un eterno presente, la società restituisce di sé un’immagine *monodimensionale*. La dinamica dei rapporti che la agitano sfuma, e le relazioni reciproche fra individui e gruppi si ammalano d’una malattia insidiosa: perdono contezza del passato. Come dal nulla, senza causa, d’improvviso emergono forze che costringono taluni a cedere dinanzi all’incipiente strapotere di altri; e tali forze, dominanti senza ragione né pregresso, si presentano come esterne al raggio d’osservazione di politici e tecnici - *ineluttabili*, dunque, giacché estranee sia al campo delle abilità di questi, sia alla sfera delle responsabilità di quelli.

Succede allora che *tecnica* e *diritto*, al pari della *politica*, indossino i panni del chierico e ripetano, con cadenza ossessiva, la soluzione che la forza ha *già* ottenuto. Smette, la tecnica, di essere arte alla ricerca di un risultato complesso, e diviene artificio per conseguire un risultato voluto; cessa, del pari, il diritto, di far da mezzo di risoluzione di conflitti sociali, per volgersi a strumento di persuasione degli sconfitti, indotti ad accettare come doveroso un assetto d’interessi che invece li pregiudica oltre il giuridicamente tollerabile.

Privato della dimensione del conflitto, catturato come in una fotografia senza *prima* né segno d’evoluzione verso un *poi*, il diritto costituzionale si svuota di senso, poiché si limita a certificare come vincolante uno *status quo* i cui mutamenti esulano dall’area del costituzionalmente rilevante. Non serve più, insomma, a regolare i rapporti

² Il riferimento è al celeberrimo discorso che Max Weber tenne il 28 gennaio del 1919 (quattro giorni dopo il rapimento e assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht) a Monaco di Baviera, su richiesta della sezione bavarese del *Freistudentische Bund* (Libera associazione studentesca), *Politik als Beruf*; si rilegga la bella pagina di D. D’Andrea, *Cent’anni dopo. Max Weber e la politica come professione e vocazione*, in *Cambio*, 8:16, 2018, p. 203-213, e quella di J. Borchert, *From "Politik als Beruf" to "Politics as a Vocation": The Translation, Transformation, and Reception of Max Weber's Lecture*, in *Contributions to the History of Concepts*, 3:1, 2007, p. 42-70.

Giuliano Vosa

*“Conflitto e trasformazione”: in cerca di una direzione di senso
nell’oceano del diritto (costituzionale) contemporaneo*

fra individui e gruppi nel segno di una limitazione-integrazione del potere tale da consentirne la pacifica convivenza pur nel caotico scorrere delle relazioni sociali; serve, al contrario, a legittimare volta per volta i risultati di uno scontro condotto con argomenti non giuridici - e nemmeno, in certi casi, pacifici, poiché non estranei alla violenza aperta.

Quindi, si direbbe con Eduardo, il diritto costituzionale *non serve*; e non potrebbe sopravvivere, com’è ben stato scritto, a un simile rovesciamento del suo orizzonte di senso³.

Conflitto e trasformazioni, dunque, vanno di pari passo: se si riconosce l’uno, emerge l’insieme delle altre, contraddittorio e non lineare, certo, ma pur sempre vincolato alle leggi di causa-effetto, quindi comprensibile - e manovrabile, entro certi limiti - per la ragione umana.

I sette capitoli del libro che qui si recensisce individuano tutti un punto di rottura, o più d’uno, lungo la direttrice del rapporto trilatero fra diritto, tecnica e politica, sicché l’avvicinamento indebito delle tre finisce per svilire quest’ultima per prima, e subito dopo, di riflesso, gli altri due.

Nel primo capitolo, dall’evocativo titolo *Rechts- und Sozialwissenschaften*, la tesi (p. 34) è che l’evoluzione del diritto europeo sia andata di pari passo con l’affermazione della dottrina ordoliberalista in economia, e che anzi quella abbia fatto da adorno ammanto di questa, favorendone la stabilizzazione; nel secondo, più specificamente dedicato all’europeizzazione del diritto privato (*Europäisierung des Privatrechts*: p. 83) si affronta il problema dei rapporti giuridici orizzontali e del loro mutamento sotto l’influsso dell’apertura sovranazionale - con particolare riguardo al diritto dei consumatori, al diritto delle società e a quello degli aiuti di Stato nei servizi pubblici. Sullo sfondo, emergono le coordinate di un processo che, tenendo soffocati i conflitti sociali, realizza una *trasformazione* dei rapporti sottostanti dal rilievo costituzionale nient’affatto trascurabile - ed è questo il tema di fondo del terzo capitolo (p. 160).

Il quarto e il quinto, rispettivamente, alla luce dello scenario illustrato, s’interrogano sulla tenuta del modello sociale europeo e indugiano sulle relative opzioni di “costituzione economica” che da tale modello derivano. Difatti, mentre l’autoproclamata supremazia del diritto comunitario sgombrava il campo dai presidi di legalità interna mercé la dottrina giuridica dell’effetto diretto, la dottrina economica dell’ordoliberalismo trasformava l’Europa in un gigantesco “mercato senza Stato” (p. 307), privato cioè di quei vincoli posti a tutela di uno dei due assi portanti del mercato stesso - il lavoro, oltre al capitale. Cosicché, l’insorgere di un meccanismo caratteristicamente *diagonale* - poiché tanto allo Stato quanto alla Comunità era impedito d’intervenire a riequilibrio dei rapporti tra i due fattori - rendeva palese il *deficit* sociale dell’integrazione europea volgendolo a stabilizzatore d’un assetto d’interessi sempre

³ G. Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, 2013, Laterza, Roma-Bari, spec. p. 26 ss.

Giuliano Vosa

“Conflitto e trasformazione”: in cerca di una direzione di senso nell’oceano del diritto (costituzionale) contemporaneo

più sbilanciato in favore del capitale (p. 258). Tale meccanismo faceva da preludio a un costituzionalismo incrementale, che mettendo da parte il problema della sovranità s’illudeva d’aver pacificato i conflitti e regalato all’Europa l’eterno presente del *Last Man* di Fukuyama (meglio: del primo Fukuyama)⁴.

Così, evidentemente, non è: la crisi della tecnica - dell’economia e della moneta - sorta da un vuoto della politica, diviene anche crisi del diritto, incapace di colmare tali lacune e, quindi, sterile quanto alla ricomposizione dei conflitti creduti composti e invece inopinatamente riesplosi. Un filo conduttore, questo, che percorre l’intera opera: discernibile già dal primo capitolo (p. 64) s’intesse in un più accurato ordito con l’analisi della costituzione economica (p. 394).

L’evidenza del cortocircuito rimanda a un piano storico-evolutivo più generale: la svalutazione della politica - servendosi del diritto come motore di un’integrazione sovranazionale “funzionalista” e della tecnica come bastione a difesa del mercato contro le insidie di uno *Stato debole* - distorce l’uno e spinge l’altra fuori asse. Di qui l’attualità durevole (p. 428) della *querelle allemande* fra Ernst-Joachim Mestmäcker e Rudolf Wiethölter, che oppone l’ordoliberalismo allo Stato sociale di diritto e che getta una luce nitida sulla divergenza fra i due modelli, illuminando altresì la direzione di senso che si è impressa all’Europa negli ultimi decenni (p. 453). Difatti, all’incapacità del diritto - in special modo, del diritto costituzionale - di comporre al massimo livello i conflitti sociali fa eco l’incapacità dell’economia di difendere il mercato dalle distorsioni che provengono dal suo stesso seno (p. 457). Ne sono testimonianza gli argomenti del *BVerfG* in *Gauweiler* e *Weiß*, ove il ripudio della dottrina ordolibera (in specie, dell’indipendenza delle Banche centrali) è motivato esplicitamente con riguardo all’insufficienza sostanziale del diritto di voto - ossia, con un *deficit* di politica, che se non colmato condurrebbe alla perdita della priorità applicativa finora garantita al diritto dell’Unione⁵.

Di qui, la parcellizzazione sociale tipica della *Risikogesellschaft*, la società del rischio di Ulrich Beck⁶ si scorge nell’evoluzione dei rapporti produttore-consumatore, che quelli politici paiono scimmiettare. Tali rapporti sono di fatto orientati alla gestione del rischio come elemento strutturale di un mondo incerto. Ora, se il saggio di Beck dava prova di chiarezza - è del 1986, pubblicato poco prima dell’esplosione del reattore di Černobyl’ - Joerges non è stato da meno: con buon anticipo leggeva l’incoerenza dell’evoluzione del mercato unico rispetto alle condizioni costituzionali di

⁴ Il celebre politologo, di recente, è tornato sulle proprie tesi, mettendo l’accento sulle pretese identitarie e autonomiste da parte di taluni gruppi e sottolineandone le potenzialità eccentriche, o comunque latrici di conflitto, rispetto alla liberal-democrazia globale: F. Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*, 2018, Farrar, Straus and Giroux, New York, p. 14 ss., *passim*.

⁵ Da ultimo, *BVerfG*, 2 BvR 859/15, 5 maggio 2020, “PSPP”, spec. § 98-101, ove il richiamo al diritto di voto (*Wahlrecht*) come comprensivo di “*Anspruch auf demokratische Selbstbestimmung*” da tutelare in modo sostanziale, ancorché senza legarlo a contenuti specifici (*Er dient nicht der inhaltlichen Kontrolle demokratischer Prozesse, sondern ist auf deren Ermöglichung gerichtet*).

⁶ La versione italiana (a cura di W. Privitera) è U. Beck, *La società del rischio*, Carocci, Bari, 2013, spec. p. 3 ss., 35 ss.

Giuliano Vosa

“Conflitto e trasformazione”: in cerca di una direzione di senso nell’oceano del diritto (costituzionale) contemporaneo

partenza e la politicità occulta, ancorché negata, delle risposte istituzionali alla crisi degli anni Dieci, che oscurano lo *status quo ante* per mirare al consolidamento della disegualianza acuita dalla crisi medesima - piuttosto che alla sua riparazione in senso egualitario.

Cosicché, la raccolta di scritti di Joerges torna al filo rosso indicato in partenza, poiché verifica l’ipotesi iniziale: la mortificazione della politica, causando la torsione del diritto e della tecnica, schiaccia il conflitto in un eterno presente e legittima il tentativo di far ingoiare agli sconfitti il nuovo *status quo* in quanto giuridicamente doveroso - come se non fosse, scopertamente, l’esito di un *prima* manipolato *ad hoc* a loro detrimento.

Che una tale conseguenza fosse il coerente corollario di un’impostazione distorsiva rispetto alle logiche del costituzionalismo contemporaneo era già reso evidente dall’evoluzione procedurale del *decision making* dell’Unione. Emblematica, in tal senso, la parabola della comitologia, che da embrionale *forum* sovranazionale politico-deliberativo - paradigma di un diritto che accoglie, e si studia di risolvere, conflitti sociali (p. 186s.; p. 216s., p. 244s.) là dove funzioni *vernünftig*, in modo corretto - diviene punto d’incontro di istanze politicamente sensibili ma camuffate da tecniche, e per questa ragione sottratte al controllo degli organi rappresentativi, oltre che oscurate dalle bizantine lungaggini procedurali⁷. Da una tale evoluzione, la radicalità dell’approccio OMC (metodo aperto di coordinamento: p. 379) emerge quale elemento di una dimensione prettamente intergovernativa, che si allontana dal modello dell’economia sociale di mercato e invece induce al progressivo, netto rastremarsi degli interessi effettivamente rilevanti, lasciando gli altri sguarniti di tutela nazionale e sovranazionale. Dal governo alla *governance*, quindi, è il motto che riassume una tendenza apparentemente irresistibile, le cui regole d’ingaggio rispecchiano un tipico dirigismo degli esecutivi (*executive managerialism*)⁸ e seguono il flusso del funzionalismo di un’integrazione economica nel quadro di una Comunità di scopo (*Zweckverband*)⁹.

L’effetto della frammentazione sociale è l’indebolimento della capacità olistica del diritto costituzionale,¹⁰ che nell’affrontare il fenomeno europeo s’informa alla teoria dei sistemi sociali e sperimenta la via di un pluralismo *strutturale* - benché non affine

⁷ K. St Clair Bradley, *Comitology and the Law: Through A Glass, Darkly*, in *Common Market Law Review*, 29:4, 1992, p. 693-721.

⁸ C. Joerges, M. Weimer, *A crisis of executive managerialism in the European Union: no alternative?*, in G. de Búrca, C. Kilpatrick, J. Scott (eds.) *Critical legal perspectives on global governance: liber amicorum David M. Trubek*, Hart Publishing, Oxford, 2013, p. 295-322.

⁹ Su cui il riferimento è Hans-Peter Ipsen: si v., ad es., *Europäisches Gemeinschaftsrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 1972, p. 196, e - successivamente - *Zum Parlaments-entwurf einer europäischen Union*, in *Der Staat*, 24:3, 1985, p. 325-349.

¹⁰ N. Walker, *Multilevel Constitutionalism: Looking Beyond the German Debate*, in *LEQS - LSE ‘Europe in Question’ Discussion Paper Series*, Paper No. 08/2009, June 2009, p. 1-30.

Giuliano Vosa

“Conflitto e trasformazione”: in cerca di una direzione di senso nell’oceano del diritto (costituzionale) contemporaneo

alla radicalità delle *civil constitutions* di Gunther Teubner¹¹ o del *pluralism of pluralisms* di Nico Krisch¹². *Kollisionsrecht* è, in tale scenario, il diritto che regola il conflitto tra ordini giuridici, statali e sovrastatali (p. 463) in seno ai quali taluni soggetti economici hanno imposto i propri interessi particolari come generali - benché in via provvisoria e precaria. Di tal ché, questi interessi addivengono, per il tramite degli ordini giuridici nel cui seno s’impongono, a un tentativo di reciproco accomodamento in quella costellazione sovranazionale che popola il panorama euro-unitario.

In tale scenario, la risoluzione del conflitto può avvenire talora in senso orizzontale - lasciandosi agli Stati la possibilità di regolazione - ovvero, in altri casi, verticale, attraendosi tal risoluzione nelle maglie del *deliberative supranationalism*; in altri casi ancora, il suo tratto diagonale può condurre alla de-regolamentazione, lasciandosi ulteriore spazio all’autonomia dei privati ed alla formazione di nuovi ordini giuridici in rotta di collisione con altri nello spazio sovranazionale - s’intende, tale collisione può anche coinvolgere un ordine giuridico pubblico e uno privato, senza che lo *status* dell’uno o dell’altro sia di decisiva importanza per ascrivere la soluzione del conflitto a questo o quel livello di produzione normativa.

Il dilagare del conflitto oltre le barriere statali induce - è la conclusione che ne trae l’Autore - a una sovrapposizione di fatto e diritto, sicché, parafrasando Habermas, *Faktizität und Geltung* potrebbero andare disgiunte nella dimensione sconfinata dei mercati transnazionali¹³. Tuttavia, se è permesso al recensore proseguire sulla linea tracciata dall’Autore, la valorizzazione del nesso tra conflitto e trasformazione può e deve condurre a una separazione, almeno concettuale, fra le due. In altri termini, la trasformazione può ritenersi interna al quadro costituzionale iniziale nella misura in cui non alteri troppo sensibilmente le posizioni di partenza; nella misura, cioè, in cui non imponga a taluni di accettare come giuridicamente doveroso un mutamento in peggio delle rispettive condizioni che tocchi profili di sensibilità immediata - in particolare, profili connessi ai bisogni essenziali e ai diritti fondamentali di individui e gruppi - e che si basi esclusivamente su tecnica e diritto. Se ciò accadesse, infatti, vi sarebbe non già una trasformazione, ma un cambio radicale della costituzione: e la nuova, per sorgere legittimamente sulle ceneri della vecchia, avrebbe la necessità di appoggiarsi a una decisione pubblica che coinvolga adeguatamente i destinatari - ripristinandosi, insomma, la politica, nel momento in cui più acuto se ne avverte il bisogno.

Il rischio, altrimenti, è che, legittimandone il distacco dalle matrici originarie, il progetto europeo si volga a sigillo dell’egemonia di certi Stati su altri, a somiglianza del *Großraum* di schmittiana memoria (p. 587); e che in tal modo disattenda, in uno allo

¹¹ Ad es. in G. Teubner, *Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centered Constitutional Theory?*, in C. Joerges, I.-J. Sand, G. Teubner (eds.) *Constitutionalism and Transnational Governance*, Oxford University Press, 2004, p. 3-28.

¹² N. Krisch, *Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Post-National Law*, Oxford University Press, 2010, p. 69 ss., *passim*.

¹³ J. Habermas, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1992, spec. 24 ss.

Giuliano Vosa

“Conflitto e trasformazione”: in cerca di una direzione di senso nell’oceano del diritto (costituzionale) contemporaneo

spirito dei Padri fondatori, anche il fine ultimo (o almeno quello dichiarato) dell’integrazione - vale a dire, tenere lontano il più possibile dall’Europa lo spettro di un autoritarismo guerrafondaio.

Se un insegnamento dovesse scegliersi a chiusura di un *excursus* così breve, fra i tanti che l’opera offre ai lettori, potrebbe formularsi come segue: la tenuta del discorso razionale tra eguali - per cui la politica elabora strategie di comune interesse in vista di una soluzione dei conflitti sociali; la tecnica indica le vie fattibili a tal uopo; e il diritto verifica la compatibilità di entrambe con l’assetto prestabilito dalle regole comuni - è condizione ineludibile perché non si legittimi il dominio di *popoli sovrani* su *popoli sudditi*. Era, questa, una caratteristica tipica del diritto internazionale che salutava l’alba degli anni Trenta¹⁴; Vittorio Emanuele Orlando, che di quegli anni portava addosso i segni, ammoniva in tal senso più di settant’anni fa. Il dovere di ricordare, scrive Joerges, è la sola ancora di salvataggio per non ritornare su quel pendio, ove l’afasia della politica e l’ipertrofia di diritto e tecnica complicano fino all’impossibile la ricerca di una soluzione ai conflitti che eviti la violenza. Violenza, s’intende, di una classe sociale sull’altra, con l’uso artificioso di tecnica e diritto; e pure fra Stati, sull’onda di paradigmi che parevano sepolti nel ripostiglio della storia e che invece riemergono, come i mostri di Goya¹⁵, dal *sonno della ragione*.

Giuliano Vosa - Ricercatore a tempo determinato (tipo B) di Diritto costituzionale, Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza (giuliano.vosa@unict.it)

¹⁴ Si v. D.F. Vagts, *International Law in the Third Reich*, in *American Journal of International Law*, 84/1990, p. 661-704; sulla stessa linea, *ex multis*, R. Höhn, già in vari scritti poi raccolti in *Großraumordnung und völkisches Rechtsdenken*, Wittich, Darmstadt, 1941, spec. p. 6 ss.

¹⁵ L’immagine, suggestiva e spettrale, è di J. L. Requejo Pagés, *El sueño constitucional*, KRK-Pensamiento, Oviedo, 2016, spec. p. 106 ss., *passim*.